

Allegato "B" al Contratto Attuativo per l'esecuzione dei servizi di gestione degli strumenti finanziari del fondo di partecipazione "CREDITO FUTURO MARCHE":

FONDO NUOVO CREDITO - SEZIONE "INVESTIMENTI E LIQUIDITA' 2026"

CUP B39I23000190007 CIG BC7F0535A1

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Sommario

Art. 1 – Obiettivi	3
Art. 2 – Descrizione dello strumento finanziario – Fondo di riassicurazione	3
2.1.1 Riassicurazione.....	4
2.1.2 Contributo in abbattimento dei costi della garanzia	5
2.1.3 Contributo in conto interessi.....	5
2.1.4 Contributo a fondo perduto in conto investimenti.....	6
Art. 3 – Soggetto Gestore	6
Art. 4 – Dotazione finanziaria	6
Art. 5 – Destinatari Finali	7
Art. 6 – Caratteristiche del progetto di investimento e spese ammissibili.....	8
Art. 7 – Regime di aiuto e cumulabilità.....	10
Art. 8 – Requisiti e convenzionamento dei Confidi.....	12
Art. 9 - Domanda di Agevolazione dell'impresa tramite un Confidi Convenzionato	13
Art. 10 – Presentazione della domanda di agevolazione del Confidi per conto dell'impresa	14
Art. 11 – Iter deliberativo in RTI e comunicazione degli esiti relativi.....	15
Art. 12 – Termini di realizzazione dell'intervento e rendicontazione della spesa.....	16
Art. 13 – Controlli, varianti e revoche	18
13.1 – Controlli.....	18
13.2 – Varianti.....	18
13.3 Variazioni del beneficiario/Operazioni straordinarie d'impresa.....	19
13.4 - Proroghe	19
13.5 - Sospensioni	19
13.6 - Rinuncia.....	20
13.7 - Revoche e procedimento	20
Art. 14 – Obblighi dei Destinatari Finali	21
14.1 - Obblighi in materia di visibilità e comunicazione.....	21
14.2 - Obblighi connessi alla rendicontazione	22

14.3 - Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni.....	23
14.4 - Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'amministrazione.....	24
Art. 15 – Variazioni successive alla concessione della riassicurazione	24
Art. 16 – Cause di inefficacia e revoche	24
Art. 17 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione.....	26
Art. 18 – Controlli	27
Art. 19 – Misure per garantire il monitoraggio nell'attuazione dello strumento finanziario	28
Art. 20 – Informativa sulla privacy	29
Art. 21 – Allegati.....	29

Art. 1 – Obiettivi

Il presente Regolamento operativo (Regolamento), disposto in attuazione della delibera di Giunta n.602 del 26 maggio 2026 determina le modalità di accesso agli interventi di sostegno per operazioni finanziarie a favore delle imprese marchigiane, previsti dal Decreto regionale del Settore IACR [in attesa di approvazione].

Con il presente intervento, denominato FONDO NUOVO CREDITO – SEZIONE “INVESTIMENTI E LIQUIDITA’ 2026” PER LE IMPRESE (FNC-INV-LIQ26 o Fondo), la Regione Marche intende perseguire, con l’efficace supporto del sistema dei Confidi, obiettivi di politica industriale regionale per il medio-lungo periodo. La misura in oggetto supporta le imprese marchigiane, favorendo l’accesso al credito per la realizzazione di programmi di investimento che possono prevedere anche una quota di liquidità, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto.

Migliorare l’accesso al credito e il finanziamento delle imprese e della gestione del rischio è funzionale a sostenere investimenti produttivi, ma anche di innovazione e ricerca e sviluppo. In altri termini, lo strumento finanziario contribuisce a cambiare l’approccio ai processi di innovazione nelle imprese, rendendolo più strutturato e sistematico, con l’obiettivo di sostenere in maniera stabile il posizionamento competitivo dell’economia marchigiana sui mercati nazionali e internazionali, fornire supporto finanziario allo sviluppo delle start-up e, rilanciare investimenti in ottica anticiclica nelle aree di maggiore crisi, supportare il consolidamento e modernizzazione del modello di sviluppo marchigiano.

Art. 2 – Descrizione dello strumento finanziario – Fondo di riassicurazione

L’agevolazione opera attraverso il rilascio di Riassicurazioni tramite un fondo di riassicurazione, denominato Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026, delle esposizioni garantite dai Confidi convenzionati (di seguito i Confidi) a favore delle micro e PMI con sede operativa nelle Marche, a cui sono associati:

- un contributo in conto interessi
- un contributo in abbattimento dei costi della garanzia
- un contributo a fondo perduto sull’investimento

L’apertura del bando è fissata alle ore 11:00 del 01/09/2026.

La domanda di agevolazione, redatta secondo il modello “Domanda di agevolazione del destinatario finale” allegato 1 al presente regolamento, **deve essere sottoscritta dall’impresa a partire dal giorno di apertura del bando e presentata al Confidi convenzionato.**

Allo stesso modo, si precisa che il finanziamento sottostante il progetto di investimento che si intende agevolare deve essere richiesto in data successiva all’apertura dello sportello.

La domanda di agevolazione, predisposta secondo il modello “Domanda di agevolazione del destinatario finale”, prevede che il Confidi convenzionato, su delega dell’impresa, presenti la domanda al Soggetto Gestore Credito Futuro Marche nelle modalità e nei termini stabiliti dall’articolo 10 del presente regolamento.

In conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 10, il Confidi convenzionato potrà presentare la domanda al Soggetto Gestore esclusivamente quando il finanziamento relativo alle operazioni di investimento risulti almeno già deliberato sia dalla Banca sia dal Confidi.

2.1.1 Riassicurazione

La riassicurazione del Fondo opera sulle garanzie rilasciate dai Confidi convenzionati con il Gestore a sostegno dei prestiti accordati alle MPMI con sede operativa nelle Marche, diretti a finanziare l’avvio d’impresa, lo sviluppo e il rafforzamento dell’attività generale dell’impresa, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi, la realizzazione di nuovi investimenti o una delle finalità di cui alla nota della Commissione Europea 2014 (ESEGIF14_0041-1) e al regolamento (UE) 1060/2021.

La garanzia massima rilasciabile dal Confidi è pari all’ 80% dell’importo del finanziamento per singola operazione.

La riassicurazione del Fondo è pari al 80% della garanzia rilasciata dal Confidi.

La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del confidi di 1° grado, fermo restando i limiti di durata massima previsti dalle operazioni finanziarie.

Il vantaggio derivante dall’assenza del pagamento del premio per la riassicurazione viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai Confidi alle imprese beneficiarie.

La percentuale massima (cap) a favore dei Confidi di 1° grado è il 5% della garanzia nominale ricevuta dal Fondo di riassicurazione fino a concorrenza della dotazione stessa del Fondo.

A titolo indicativo per una operazione con valore di riassicurazione Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026 pari a 100, il Confidi di primo grado che presenta l’operazione, maturerebbe una copertura in caso di escussione pari a 5; la copertura si va a sommare a tutte le operazioni che il Confidi di primo grado presenterà al Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026.

Il valore stimato:

- del rapporto di gearing (Importo nominale di garanzia del Fondo di riassicurazione / Impegno Fondo pubblico di riassicurazione) è pari a 20.
- del moltiplicatore (Importo nominale dei finanziamenti bancari sottostanti/Impegno Fondo pubblico di riassicurazione) è pari a minimo 31,25.

La riassicurazione non viene erogata direttamente al destinatario finale, ma viene accantonata dal Soggetto Gestore, per onorare la copertura spettante al Confidi di 1° grado in caso di escussione della propria garanzia.

La riassicurazione del Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026 partecipa *pari passu* e pro quota ad eventuali recuperi che dovessero manifestarsi successivamente all'escussione della riassicurazione, risultando in capo al Confidi di 1° grado la liquidazione di tali somme al Soggetto Gestore.

2.1.2 Contributo in abbattimento dei costi della garanzia

I finanziamenti bancari sottostanti la riassicurazione al Fondo sono combinati con un contributo in abbattimento dei costi della garanzia.

Il contributo prevede un rimborso degli oneri applicati dal Confidi di I grado per **un importo massimo complessivo di €4.000,00**, con i seguenti requisiti:

- Rimborso massimo **pari allo 0,60%** annuo dell'importo nominale della garanzia del Confidi di I grado;
- Sono esclusi dal rimborso gli altri oneri applicati dal Confidi di I grado recuperabili dalle imprese, come ad esempio le quote sociali e/o eventuali cauzioni.

Il Confidi di I grado deve prevedere delle condizioni economiche pari o migliori rispetto a quelle applicate per operazioni analoghe in termini di riassicurazione pubblica, tenuto conto anche delle condizioni della copertura pubblica in termini di percentuale di riassicurazione e di percentuale di accantonamento; di tali condizioni si dovrà dare debita pubblicità sul portale di Credito Futuro Marche, ai fini della trasparenza.

L'importo corrispondente alla riduzione dei costi di garanzia applicata dal Confidi al destinatario finale viene erogato dal RTI Credito Futuro Marche al Confidi convenzionato, il quale provvederà alla liquidazione del contributo all'impresa destinataria finale in un'unica soluzione, nei limiti delle misure suindicate.

2.1.3 Contributo in conto interessi

I finanziamenti bancari sottostanti la riassicurazione al Fondo sono combinati con un contributo in conto interessi.

Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento è interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di copertura del costo degli interessi, il cui importo riconosciuto è pari ad un valore non superiore al 100% del valore degli interessi attualizzati risultanti da un piano di ammortamento sviluppato **al tasso del 2,5% per un importo massimo pari a €7.000,00**.

In caso di TAN inferiore al numero di punti base di cui al punto precedente, la riduzione è limitata al TAN stesso.

Il calcolo della sovvenzione viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della

Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

L'erogazione del contributo sarà effettuata dal Soggetto Gestore al Confidi, il quale liquiderà il contributo all'impresa in un'unica soluzione a progetto realizzato e nel rispetto dei limiti sopra indicati.

2.1.4 Contributo a fondo perduto in conto investimenti

Verrà corrisposto altresì un contributo a fondo perduto **pari al 10%** dell'importo del progetto con **un importo di contributo massimo pari a € 10.000,00**.

La quota rimanente del progetto, al netto di eventuali ulteriori aiuti a valere su misure estranee alla presente agevolazione, dovrà essere finanziata con il prestito bancario sottostante alla riassicurazione di cui all'art. 2.1.1, **a condizione che l'importo nominale di tale prestito sia superiore al contributo a fondo perduto del presente articolo**.

In sede di domanda da parte dell'impresa richiedente, dovrà essere indicato l'importo del progetto di investimento che si intende realizzare, distinto tra quota investimenti e quota prevista di circolante.

Il contributo a fondo perduto in conto investimenti è erogato direttamente dal Soggetto Gestore all'impresa (eventualmente anche tramite il Confidi di primo grado) in un'unica soluzione al termine dell'investimento stesso, previo esito positivo di accoglimento da parte del Soggetto Gestore e previa verifica della realizzazione del progetto.

In fase di domanda l'impresa deve indicare l'importo delle eventuali ulteriori agevolazioni richieste/ricevute sul progetto di investimento che si vuole agevolare con la presente misura, al fine della corretta determinazione dell'importo del finanziamento agevolato richiedibile dall'impresa.

Art. 3 – Soggetto Gestore

La gestione dello strumento finanziario è affidata al RTI "Credito Futuro Marche" composto da Uni.co., BNL SpA e Confidicoop Marche, individuato quale "Gestore".

Il Gestore agisce nell'interesse esclusivo dell'Unione Europea e dell'Amministrazione, nonché a vantaggio esclusivo dei destinatari finali degli strumenti. Il Gestore ha in particolare l'obbligo di assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i destinatari degli strumenti e con i Confidi convenzionati, in particolare nel caso in cui si trovi contemporaneamente nella condizione sia di supportare il richiedente nella predisposizione della domanda di accesso alle misure agevolative chiedi valutare la domanda stessa in sede di concessione del sostegno. A tale fine, per una gestione imparziale e trasparente delle attività istruttorie, è prevista la separazione funzionale tra le due attività e l'anonimizzazione dell'identità del richiedente.

Art. 4 – Dotazione finanziaria

La dotazione complessiva massima a regime dell'intervento è pari a complessivi **€ 11.412.250,11**,

comprensiva dei costi di gestione dovuti al Soggetto Gestore, così ripartita per fonte di provenienza:

Fonte	Fondo Imprese	Commissioni gestione	Totale
Fondo rischi FESR 14-20	6.142.311,99	250.030,07	6.392.342,05
Riutilizzo residui FESR (FNC-PATR)	858.682,78	34.953,70	893.636,48
Rientri da utilizzare con L.R.	2.039.427,08	83.017,29	2.122.444,37
Camera di Commercio	1.920.990,57	78.196,19	1.999.186,76
Totale	10.961.412,42	446.197,25	11.407.609,66

Lo stanziamento iniziale della misura, al netto delle commissioni di gestione, è pari a euro **6.142.311,99**. Saranno accolte domande fino a concorrenza dell'importo totale pari a euro **11.407.609,66**, al lordo delle commissioni di gestione.

La differenza finanziaria tra lo stanziamento iniziale e quello totale sarà coperta a seguito della disponibilità delle risorse che avverrà con legge regionale e con trasferimento alla Regione di risorse stanziare dalla Camera di Commercio.

Art. 5 – Destinatari Finali

Possono ottenere le agevolazioni del Fondo i destinatari in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di agevolazione al Confidi (secondo il modello Domanda di agevolazione del destinatario finale – Allegato 1):

1. Micro, Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, compresi i lavoratori autonomi con partita iva;
2. Risultare attivi e avere una sede operativa nel territorio delle Marche, dove è finalizzata l'operazione. Possono beneficiare delle agevolazioni anche i soggetti che, pur non avendo sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda tramite i Confidi, si impegnano ad attivarla entro il termine di realizzazione del progetto di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
3. Operare, in relazione al progetto oggetto di contributo, con codice Ateco (primario o secondario) nei settori ammissibili ai sensi del Regolamento UE della Commissione Europea n. 2831/2023 (e ss.mm.ii.), del Regolamento UE n. 651/2014 e ai sensi dei Regolamenti UE della Commissione Europea n. 1060 e 1058 del 2021; sono pertanto esclusi:
 - a) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - b) produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, in alcuni casi specifici in relazione al Regime di Aiuto adottato, nel settore della trasformazione e commercializzazione degli stessi;
 - c) produzione primaria dei prodotti agricoli e, in alcuni casi specifici in relazione al Regime di Aiuto adottato, nel settore della trasformazione e commercializzazione degli stessi;
4. Non essere incorsi in cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.

Lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto;

5. Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ad eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
6. Non risultare come "Imprese in difficoltà", ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, art. 2(18);
7. Regolarità DURC al momento della presentazione della domanda di agevolazione al Confidi e al momento della liquidazione della sovvenzione all'impresa (Art. 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.98);

Possono presentare domanda anche i lavoratori autonomi non iscritti ad un albo professionale, nel rispetto della definizione di impresa di cui all'Allegato I al Reg. UE 651/2014.

Per l'accesso all'agevolazione del Fondo è previsto che i lavoratori autonomi debbano essere dotati di partita IVA individuale; pertanto, come beneficiari possono risultare solo i singoli professionisti e non gli studi associati.

I lavoratori autonomi, con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano dichiarato l'inizio attività alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso attuativo ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia
- b) abbiano il domicilio fiscale nelle Marche come risultante dall'Anagrafe Tributaria presso l'Agenzia delle Entrate e come definito all'articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

Non sono ammissibili le associazioni in quanto organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica, in contrasto pertanto con la definizione di impresa di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Reg. UE n. 651/2014.

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono possedere, laddove tenuti, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 13/2023 in corso di validità. L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

Art. 6 – Caratteristiche del progetto di investimento e spese ammissibili

Ciascun destinatario finale può presentare una sola domanda di agevolazione.

Le PMI e i lavoratori autonomi al momento della presentazione della domanda al Fondo devono aver ottenuto **almeno la delibera di finanziamento** da parte della Banca e **la delibera di garanzia** da parte di uno dei Confidi convenzionati.

Sono ammissibili alla riassicurazione del Fondo le garanzie di 1° grado rilasciate dai Confidi convenzionati, su finanziamenti bancari a sostegno dei progetti di investimento realizzati in strutture operative dell'impresa localizzate nel territorio della regione Marche, che presentano le seguenti caratteristiche:

- importo ammissibile minimo del singolo progetto di investimento: **€ 40.000,00**;
- importo ammissibile massimo del singolo progetto di investimento: **€ 200.000,00**;

Il progetto di investimento agevolabile deve essere composto da:

- almeno un 60% come quota di investimento;
- al massimo un 40% come quota di circolante non necessariamente riconducibile alla realizzazione dell'investimento.

Pertanto, al netto di ulteriori eventuali agevolazioni previste da misure differenti dalla presente agevolazione, l'importo del finanziamento è:

- importo ammissibile minimo del singolo finanziamento: 36.000,00€
- importo ammissibile massimo del singolo finanziamento: 190.000,00€
- durata massima: 96 mesi, comprensivo di preammortamento massimo 12 mesi
- durata minima: 36 mesi

L'impresa, in fase di domanda, presenta l'elenco delle voci di spesa in un Piano di investimento che la stessa intende realizzare come da modello "Domanda di agevolazione del destinatario finale" – Allegato 1. Oltre al Piano di investimento andranno indicate analiticamente le esigenze di finanziamento del capitale circolante anche con riferimento ai dati consuntivi.

Per le imprese che si avvalgono del regime forfettario, per la valutazione dei dati consuntivi, è necessario l'invio della dichiarazione dei redditi, da cui desumere il valore dei costi associati all'attività di impresa per differenza, dopo l'applicazione del coefficiente di redditività alle diverse fonti positive, salvo che l'impresa presenti fatture di circolante a supporto della richiesta.

I progetti descritti nel Piano di investimento di cui al fac-simile di richiesta dell'agevolazione, supportati da idonea documentazione comprovante la relativa destinazione, riguardano:

1. Acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture operative aziendali;
2. macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
3. software, brevetti e servizi nuovi di fabbrica;
4. partecipazione a fiere e manifestazioni;
5. automezzi nuovi di fabbrica a basse emissioni per il trasporto via terra e via mare di merci strettamente funzionali all'attività aziendale (non sono ammissibili le spese per automezzi utilizzati per il solo trasporto di persone);
6. acquisto di scorte e altre esigenze di liquidità

Non è consentito l'acquisto di beni destinati al noleggio, né investimenti in impianti destinati alla produzione di energia elettrica (ad esempio, impianti fotovoltaici) eccedente l'autoconsumo e/o collocati al di fuori degli edifici (e delle relative pertinenze) utilizzati per l'attività aziendale.

In considerazione che l'agevolazione regionale è prevista per un programma di investimenti strategici che favoriscano la crescita e la competitività delle imprese, gli investimenti descritti al presente articolo sono ammissibili nella sede legale dell'impresa solo se in essa venga effettuata realmente l'attività di impresa, con personale ivi presente e dedicato ad essa: a titolo esemplificativo, non è ammissibile l'investimento effettuato sull'immobile della sede legale qualora quest'ultima coincida con la residenza di una persona fisica o con la sede dello studio commercialista che supporta l'impresa richiedente il contributo.

Le spese collegate agli immobili in locazione sono invece ammissibili nel presupposto che tali spese vengano classificate contabilmente come investimento (ad esempio nelle immobilizzazioni materiali per le imprese in contabilità ordinaria) e che venga rispettato il principio della stabilità delle operazioni richiamato al paragrafo 14.3 del Bando regionale, ovvero in tale contesto l'obbligo di non alienare (prima della scadenza ivi indicata) l'immobile su cui è stato effettuato l'investimento per poter mantenere l'agevolazione regionale.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile in considerazione dell'eccezione prevista dall'art. 64, paragrafo 1.c.iii del Reg. UE n. 1060/2021.

Per l'ammissibilità della spesa si farà riferimento al DPR n. 66 del 10/03/2025, avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027".

Ai fini del presente Regolamento l'avvio del Programma d'investimento coincide con la data del primo titolo di spesa.

I progetti di investimento afferenti alle operazioni finanziarie agevolate devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di comunicazione da parte del Soggetto Gestore all'impresa della concessione dell'agevolazione.

Le fatture devono essere emesse e pagate successivamente alla data di concessione dell'agevolazione da parte del Confidi convenzionato; nel caso di utilizzo del c.d. Regime di Esenzione, l'obbligazione giuridicamente vincolante deve scaturire successivamente a tale data.

Art. 7 – Regime di aiuto e cumulabilità

Fermo restando l'obbligo di verifica del rispetto del massimale triennale previsto per ciascuna impresa dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o degli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

L'agevolazione è concessa con il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13

dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese; nello specifico, per lo Strumento Finanziario l'elemento di aiuto dovrà essere calcolato nel rispetto di quanto previsto dalla Decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione Europea ha approvato il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010.

In alternativa al regime "de minimis" l'impresa può richiedere l'agevolazione ai sensi dell'art. 17 o 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3(2) del Regolamento n. 2831/2023, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l'agevolazione relativa al contributo a fondo perduto in c/investimenti sarà concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. Nel caso in cui tale decurtazione non risultasse sufficiente a rientrare nei suddetti massimali, si procederà con la riduzione del contributo in c/interessi e oneri intermediario finanziario. Solo qualora neanche quest'ulteriore riduzione fosse sufficiente, si procederà alla revoca dell'intera agevolazione.

Inoltre, il sostegno pubblico concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 può essere cumulato:

- con altri aiuti di Stato riferiti agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati applicabili;
- con aiuti 'de minimis' relativi agli stessi costi, nel rispetto dei massimali cumulativi consentiti;
- con altri aiuti di Stato concernenti costi ammissibili diversi e chiaramente identificabili.

Ai sensi dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Per sterilizzare eventuali profili di aiuto a livello degli intermediari finanziari, in relazioni a quest'ultimi:

1. Il vantaggio economico deve essere interamente trasferito ai mutuatari;
2. Il prestito garantito non deve essere utilizzato per rimborsarne uno non garantito;
3. Il prestito garantito non deve essere prestato ex post su un'obbligazione esistente tra l'intermediario ed il destinatario finale del vantaggio economico.

Le agevolazioni della misura in oggetto sono compatibili con i benefici previsti dalla Legge Sabatini e con altre misure di natura fiscale, nel rispetto della cumulabilità e del divieto di doppio finanziamento disciplinata dal presente articolo, purché le normative dei citati benefici consentano lo stesso trattamento. Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del TFUE.

Art. 8 – Requisiti e convenzionamento dei Confidi

Il Gestore pubblica sul sito www.creditofuturomarche.it la richiesta di manifestazione di interesse rivolta ai Confidi operanti nella Regione Marche, che possono richiedere gratuitamente il convenzionamento, per la presentazione delle richieste di ammissione agli strumenti agevolativi.

Il Confidi deve possedere i seguenti requisiti:

- a. essere iscritto all'Albo ex art. 106 o 112 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (Testo Unico Bancario)
- b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- c. essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- d. essere in regola con la normativa antimafia;
- e. essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- f. avere sede operativa nella Regione Marche.

Il modulo di richiesta di convenzionamento del Confidi debitamente compilato, firmato digitalmente, dovrà essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it e corredato da:

- a. copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 112 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b. copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- c. scheda informativa, comprensiva del regolamento a cui i confidi dovranno attenersi, redatta su apposito modulo predisposto dal Soggetto gestore e scaricabile dal sito www.creditofuturomarche.it e dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Confidi, in cui viene indicato:
 1. che il premio pagato ai Confidi dalle PMI, a fronte delle operazioni assistite da Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026 e per la quota coperta dallo stesso, è limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale. Il Confidi di 1° grado non può applicare all'impresa costi che superino l'importo della sovvenzione;
 2. il prospetto dei costi applicati alle operazioni assistite da Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026 e a quelle non assistite;
- d. modulo di richiesta delle credenziali di accesso al Portale www.creditofuturomarche.it e degli utenti da abilitare sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) per la generazione dei COR.

Il Soggetto Gestore verifica la completezza della documentazione trasmessa; lo stesso verifica altresì che i costi commissionali applicati alle operazioni riassicurate siano limitati a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono

essere trasmessi al Gestore entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di documentazione completa, il Gestore perfeziona il contratto di convenzionamento con il Confidi e rilascia al Soggetto richiedente le credenziali di accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle richieste.

In sede di iscrizione all'elenco presso il soggetto Gestore, il Confidi deve presentare i propri fogli informativi, da cui evincere a livello di prodotto (e con cui dimostrare a livello di singola transazione in caso di controllo) una riduzione dell'onerosità rispetto a un'analogica operazione priva di una garanzia pubblica.

L'elenco dei Confidi convenzionati viene pubblicato e tempestivamente aggiornato sul sito www.creditofuturomarche.it

Art. 9 - Domanda di Agevolazione dell'impresa tramite un Confidi Convenzionato

La domanda di agevolazione dell'impresa deve necessariamente essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato "Domanda di Agevolazione del destinatario finale" al presente Regolamento e presentata al Confidi convenzionato.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- in relazione alla quota investimenti: documentazione di spesa (copia dei preventivi o documenti equipollenti);
- in relazione alla quota di capitale circolante: coerente per importo con la consistenza poste di bilancio e secondo le finalità previste dal Reg. UE n. 1303/2013, art. 37, comma 4 e comunque fino alla concorrenza della quota massima prevista dalla presente misura agevolativa.

Le richieste di garanzia a valere sul Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026 vengono valutate dai Confidi convenzionati tenendo in considerazione sia informazioni di natura qualitativa per valutare il progetto aziendale, sia informazioni di natura quantitativa per valutarne il merito creditizio. Pertanto, i Confidi convenzionati raccolgono in primis il progetto aziendale, i bilanci, la centrale rischi e le informazioni di altre banche dati d'uso. Inoltre, si valuta il rispetto dei requisiti per la controgaranzia del Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026. Parallelamente i Confidi convenzionati effettuano tutti i controlli in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo ed eventualmente antimafia.

L'impresa presenta al Confidi convenzionato tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione degli investimenti e delle spese.

Per tutti i destinatari, il Confidi convenzionato procede alla verifica amministrativa mediante controlli documentali. Qualora dal controllo della documentazione presentata emergano alcune non conformità o mancanze tali da rendere il risultato del controllo non regolare, lo stesso destinatario può sanare questi elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione delle necessarie e opportune integrazioni. Se il controllo della documentazione integrativa dà esito positivo, il procedimento proseguirà con le modalità del controllo regolare. Se il destinatario non

produce la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse durante il controllo amministrativo documentale, il procedimento di controllo ha esito negativo, ed il finanziamento non sarà ammissibile e non sarà oggetto di comunicazione al soggetto gestore.

L'istruttoria di ammissibilità del Confidi convenzionato è diretta ad accertare:

1. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
2. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
3. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i destinatario finale/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.);
4. Tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando;
5. Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma Operativo;
6. Capacità amministrativa, finanziaria e operativa del soggetto proponente;
7. Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando anche in termini di sostenibilità ambientale;
8. Rispetto delle soglie di garanzia, di riassicurazione, e di costo minimo e/o massimo fissate dal Regolamento;
9. Coerenza del progetto con gli obiettivi del POR e del bando.
10. Positiva valutazione tecnico – economica dell'intervento.

In casi di dubbi interpretativi, il Confidi convenzionato può rivolgersi al RTI prioritariamente consultando le FAQ per ottenere un chiarimento preventivo oppure inviando una mail all'indirizzo fnc@creditofuturomarche.it.

Le FAQ caricate nella pagina dedicata all'intervento sul sito www.creditofuturomarche.it sono da intendersi, tempo per tempo, come parte integrante del presente regolamento.

Art. 10 – Presentazione della domanda di agevolazione del Confidi per conto dell'impresa

La domanda per conto dell'impresa, è caricata dal Confidi convenzionato attraverso la piattaforma <https://app.creditofuturomarche.it> previa richiesta delle credenziali di accesso alla piattaforma.

Il Confidi, al fine di richiedere l'agevolazione, deve acquisire **esplicita autorizzazione** alla richiesta da parte della MPMI (mediante la compilazione dell'Allegato 1 "Domanda di agevolazione" che verrà reso disponibile sulla piattaforma "Credito Futuro Marche" www.creditofuturomarche.it)

Per presentare domanda al Fondo le operazioni di investimento e liquidità devono essere già deliberate dalle Banche e dai Confidi di 1° grado.

Il Confidi nella fase di presentazione della domanda di agevolazione deve attenersi alle istruzioni di cui al presente Regolamento.

Dopo che il finanziamento sottostante la domanda di agevolazione è stato deliberato positivamente sia dalla Banca che dal Confidi di 1° grado, quest'ultimo, utilizzando le credenziali di accesso alla

piattaforma “Credito Futuro Marche”, presenta la domanda di agevolazione caricando un file excel ed inserendo tutte le informazioni richieste per le posizioni (è possibile caricare anche un elenco cumulativo) per cui richiede l'agevolazione (e/o l'eventuale update del dato) e il cui tracciato standard è conforme a quello previsto dall'allegato denominato “Tracciato dati”.

Il sistema provvederà per ogni flusso informatico caricato nella piattaforma a:

- a. Controllare automaticamente la validità del tracciato dati rispetto allo schema Excel standard fornito (Allegato “Tracciato dati”), producendo gli eventuali scarti;
- b. Popolare il database delle pratiche con i dati contenuti negli elenchi cumulativi caricati, assegnando un numero di protocollo univoco e progressivo a ciascuna domanda;

La graduatoria viene generata al momento del caricamento delle domande da parte del Confidi che coincide con la data di presentazione della domanda di riassicurazione al Fondo.

La piattaforma assegna automaticamente sia un numero di protocollo progressivo alle domande correttamente ricevute, sia un numero di posizione in graduatoria.

Alla ricezione della richiesta di agevolazione, il Confidi può visualizzare mediante la stessa il numero di posizione assegnato alla richiesta.

A seguito dell'avvenuta erogazione del finanziamento sottostante la domanda di agevolazione, il Confidi effettuerà un secondo caricamento sulla piattaforma indicando, per ogni posizione precedentemente caricata, i dati relativi all'erogazione.

Il Soggetto Gestore prende in esame le domande per cui sono stati caricati i dati relativi all'erogazione.

Al raggiungimento del valore di agevolazioni equivalente al plafond indicato al paragrafo 4 la Regione adotta il decreto di chiusura della presentazione delle domande al Fondo e lo trasmette al Gestore per gli adempimenti conseguenti.

Art. 11 – Iter deliberativo in RTI e comunicazione degli esiti relativi

1. Seguendo l'ordine cronologico di presentazione dei numeri di protocollo progressivi assegnati dalla piattaforma, le richieste di agevolazione ricevute dal Gestore vengono sottoposte all'esame del Comitato di Valutazione che esprime il proprio parere sulla conformità delle domande alle finalità e ai requisiti previsti sulla base dei dati acquisiti tramite la piattaforma, e processati sul sistema informativo di back office della mandataria, deliberando la conferma o la risoluzione delle agevolazioni.
2. Ai fini della valutazione delle domande presentate e della verifica della corretta attuazione della misura da parte del Confidi, 10 giorni prima di ciascuna riunione del Comitato di Valutazione, il Gestore richiede al Confidi di allegare, per le pratiche che saranno di volta in volta indicate, documentazione a supporto della richiesta di agevolazione (a titolo esemplificativo, il modulo di richiesta di accesso all'agevolazione della MPMI, visura camerale, file calcolo contributo...);
3. Il Gestore comunica ai Confidi, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di

- presentazione/caricamento della domanda di agevolazione sulla piattaforma, la concessione o il diniego mediante aggiornamento informatico dello stato delle pratiche;
4. Il Gestore, altresì, invia al Destinatario Finale dell'agevolazione la comunicazione di conferma o di risoluzione delle agevolazioni concesse indicando, in caso di esito positivo, l'importo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito "ESL") corrispondente a ciascuna agevolazione concessa, con indicazione dell'eventuale concessione a titolo di aiuto de minimis, nonché le casistiche al cui verificarsi potrà essere richiesta all'impresa la restituzione di tale importo a seguito di revoca dell'agevolazione.
 5. Il Gestore pubblica su apposita sezione del portale **l'elenco dei destinatari finali** che hanno ottenuto l'agevolazione, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 2-bis, comma 3, e dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013;
 6. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 115, par. 2 della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Confidi di 1° grado.

Art. 12 – Termini di realizzazione dell'intervento e rendicontazione della spesa

Il progetto di investimento deve essere concluso entro 12 mesi dalla data di comunicazione da parte del Soggetto Gestore all'impresa della concessione dell'agevolazione.

In linea generale, il progetto deve rispettare i contenuti e gli importi approvati in fase di valutazione e le spese devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) corrispondere all'importo del costo totale del progetto ammesso;
- b) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario e sostenute dal beneficiario dell'intervento agevolato;
- c) essere effettuate nel periodo di eleggibilità;
- d) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti;
- e) essere registrate nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabili;
- f) essere sostenute nel rispetto dei criteri civilisti e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
- g) essere rendicontate utilizzando i supporti cartacei ed informatici messi a disposizione dal Gestore.

Terminato l'investimento, entro 60 giorni dalla conclusione (intesa come data dell'ultimo pagamento effettuato relativamente al progetto di investimento) salvo proroga, il beneficiario trasmette al Confidi:

1. **Relazione finale** che attesti la conclusione del progetto, con l'elenco delle spese sostenute che evidenzia anche gli scostamenti della spesa tra il previsto e il realizzato, firmata digitalmente, secondo il modello di cui all'allegato denominato "Relazione Finale" al presente Regolamento;
2. **File riepilogativo dell'investimento effettuato**, secondo il modello di cui all'allegato "File riepilogo investimento" al presente Regolamento

3. **copia dei titoli di spesa** (o documentazione equivalente);
4. **quietanza di pagamento** per ciascun titolo di spesa (contabile bancaria/disposizione di pagamento accompagnate da fotocopia dell'estratto conto);
5. **Estratto conto** relativo ai pagamenti effettuati, da cui si evinca il riferimento a ciascun titolo di spesa pagato.
6. **Polizza Catastrofale**: polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 13/2023 in corso di validità;
7. **Modello DNSH**, come da allegato al presente regolamento
8. Per l'acquisto di beni ammortizzabili occorre dimostrare che il bene sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente.

Per ogni tipologia di spesa, si dovrà indicare la documentazione giustificativa.

A titolo indicativo per i beni acquistati le fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente con l'indicazione dei beni o la chiara descrizione della tipologia della prestazione o del servizio svolto.

I titoli di spesa vanno presentati in copia digitale, conforme all'originale dei giustificativi contabili di spesa corredati da relativa quietanza di pagamento (estratto conto); nell'estratto conto deve essere riportata chiaramente nella causale del movimento il numero della fattura.

In ogni titolo di spesa è necessario indicare il CUP B39I23000190007 e il riferimento al progetto nella descrizione.

Qualora fosse necessario sanare l'assenza del CUP e dei riferimenti, sarà necessario ricorrere al servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/2026.

L'invio della documentazione avverrà con modalità digitale, da parte del beneficiario finale al Confidi convenzionato.

I pagamenti devono essere effettuati solo ed esclusivamente tramite:

- bonifico bancario o postale non revocabile ("eseguito" o "pagato") o strumenti elettronici idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ricevuta bancaria (RI.BA.) debitamente compilata, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario o postale da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario finale;
- altri strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto e nel rispetto di quanto stabilito dall'art 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Non saranno ammesse le spese per le quali si sia utilizzata una forma di pagamento non tracciabile e comunque non sono ammessi pagamenti in contanti e criptovaluta, salvo successive regolamentazioni a livello nazionale e/o europeo che ne disciplinino specificatamente l'introduzione. Per il bonifico bancario o postale e per i pagamenti effettuati con strumenti elettronici è necessario

allegare la ricevuta del bonifico/pagamento riportante gli estremi della fattura, unitamente all'estratto conto bancario o postale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario sul conto del beneficiario finale. Per i pagamenti tramite ricevuta bancaria (RI.BA o RI.BA. cumulativa) è necessario allegare copie delle ricevute bancarie riportante gli estremi delle fatture, in modo da individuare inequivocabilmente le fatture ammissibili, unitamente alle copie degli estratti conto bancario o postale, da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario.

Tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi all'intervento presentato devono essere registrati su conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, ai sensi della legge n. 136/2010, relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" all'art. 3, comma 1. I titoli di spesa dovranno essere conservati secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente.

Il Confidi verifica la rendicontazione e presenta la documentazione allegando sulla piattaforma i documenti e il modello "Domanda di Agevolazione del destinatario finale", informando il Soggetto Gestore mezzo PEC.

Art. 13 – Controlli, varianti e revoche

13.1 – Controlli

L'investimento, ai sensi del presente Regolamento, può essere sottoposto a verifica amministrativa o in loco da parte della Regione Marche in relazione a tutte le spese rendicontate dal/dai soggetti beneficiari. Queste verifiche sono finalizzate a garantire la correttezza e la trasparenza delle spese sostenute, assicurando che i fondi siano utilizzati in conformità con le disposizioni del bando.

Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti, come la Guardia di Finanza. Questi organi possono effettuare controlli per assicurare che i fondi siano utilizzati in conformità con le normative e che non vi siano irregolarità o frodi. Le verifiche possono includere la revisione della documentazione contabile, visite in loco e interviste con i responsabili del progetto.

Tutte queste misure di controllo e verifica sono essenziali per garantire la trasparenza, l'integrità e l'efficacia dell'uso dei fondi pubblici, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini e delle istituzioni nei programmi di investimento finanziati con risorse pubbliche.

13.2 – Varianti

Sono consentite varianti al progetto fino ad un massimo del 10% del valore iniziale: in questo caso, la percentuale di contributo a fondo perduto andrà applicata alla quota di progetto effettivamente realizzata.

In caso di varianti superiori al 10%, al fine del mantenimento dell'agevolazione concessa, l'impresa dovrà aver sostenuto ulteriori investimenti ammissibili per un importo che, sommato alle spese effettivamente sostenute del progetto iniziale, consenta di determinare una riduzione del progetto iniziale al massimo del 10%: in caso positivo, ai fini dell'agevolazione, si procederà come indicato al periodo iniziale del presente articolo; in caso contrario, il Soggetto Gestore procederà con la revoca dell'intera agevolazione.

Nel caso il beneficiario abbia necessità di apportare delle modifiche all'intervento ammesso

(modifiche tecniche e/o modifiche finanziarie), descrivere la variazione effettuata all'interno del modello "Relazione Finale" presentato tra i documenti necessari alla rendicontazione.

13.3 Variazioni del beneficiario/Operazioni straordinarie d'impresa

I destinatari finali del contributo devono informare tempestivamente il Confidi convenzionato di eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali coinvolte nella realizzazione degli interventi, nonché di qualsiasi altro evento successivo alla presentazione della domanda che possa influire sui requisiti soggettivi dell'impresa e determinare la perdita di uno o più requisiti per l'ammissione al contributo.

Le operazioni straordinarie di impresa (cessione o conferimento d'azienda, trasformazione, fusione, scissione, ecc.) che dovessero verificarsi dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o durante l'esecuzione del progetto devono essere tempestivamente comunicate dal Confidi convenzionato mezzo PEC al Soggetto Gestore, attraverso la presentazione di una domanda di variazione dell'anagrafica aziendale, alla quale vanno allegati tutti i relativi atti.

13.4 - Proroghe

Il beneficiario finale può chiedere una sola proroga ai tempi previsti per concludere il progetto. La proroga non potrà superare i 3 mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, fatto salvo il termine ultimo di ammissibilità delle spese stabilito dalla normativa di riferimento.

L'istanza di proroga, da richiedere entro 30 giorni prima della scadenza del termine di conclusione del progetto, debitamente motivata, deve essere presentata al Confidi convenzionato che la trasmette mezzo PEC al Soggetto Gestore.

La richiesta di proroga si intende accolta, salvo che il Soggetto Gestore entro 10 giorni non manifesti parere contrario.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, saranno comunque considerate valide, purché il progetto possa essere ritenuto funzionale e funzionante.

Nei suddetti casi, il contributo pubblico sarà ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.

13.5 - Sospensioni

Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini una interruzione nell'attuazione del progetto, con specifico riferimento all'avanzamento della spesa o di parte di essa, il beneficiario può presentare, l'apposita istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l'interruzione nell'avanzamento della spesa o di parte di essa. Il destinatario finale è altresì tenuto a fornire al Soggetto Gestore informazioni costantemente aggiornate sullo sviluppo del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo richiamato fino alla risoluzione dello stesso.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione.

13.6 - Rinuncia

L'impresa comunica al Confidi convenzionato l'eventuale rinuncia al contributo. Sarà cura del Confidi convenzionato informare il Soggetto Gestore a mezzo PEC.

13.7 - Revoche e procedimento

I contributi concessi sono revocati dal Soggetto Gestore al destinatario finale nei seguenti casi:

- Mancato rispetto dei termini previsti dal bando per la realizzazione del progetto e per la rendicontazione della spesa, salvo proroga debitamente giustificate e autorizzate;
- Riduzione della spesa effettivamente sostenuta oltre i limiti previsti dal presente Regolamento (paragrafo 13.2);
- Contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci;
- Mancata localizzazione nel territorio della Regione Marche della sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del primo pagamento del contributo, qualora richiesto in fase di bando;
- In merito alla sola quota di contributo in c/interessi, si verifichi un'estinzione anticipata del finanziamento bancario sottostante o nel caso di revoca del finanziamento bancario sottostante per insolvenza dell'impresa stessa
- Il destinatario finale non abbia eseguito l'iniziativa in conformità al progetto approvato nei contenuti e nelle finalità previste conformemente;
- Il destinatario finale non abbia provveduto a rendicontare al Confidi convenzionato le spese dell'intervento;
- Dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa destinataria finale;
- Qualora vengano meno i requisiti di ammissibilità previsti nel bando, ad esclusione del requisito dimensionale d'impresa.

Il Soggetto gestore, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai destinatari finali l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 15 giorni solari, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

Il Soggetto gestore esamina tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive entro 30 giorni solari successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, il Soggetto Gestore procederà alla revoca del contributo concesso e all'invio della comunicazione di revoca al destinatario finale. Contestualmente procederà all'eventuale recupero delle somme erogate.

Nella comunicazione di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese e delle eventuali sanzioni.

Qualora il destinatario finale non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche se sono state inutilmente esperite procedure di compensazione o di rivalsa sull'organismo

20

fideiussore, il Soggetto Gestore informerà il Settore regionale competente in materia di recupero coattivo per avviare le relative procedure nei confronti del beneficiario e/o dell'organismo fideiussore. La procedura di revoca comporterà il recupero delle agevolazioni già erogate gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione all'impresa a quella di restituzione e la restituzione dell'importo dell'ESL corrispondente alla riassicurazione concessa.

A seguito della revoca, decadono tutte le agevolazioni, compresa la copertura del Fondo di riassicurazione.

Art. 14 – Obblighi dei Destinatari Finali

14.1 - Obblighi in materia di visibilità e comunicazione

I destinatari finali del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060. In particolare, i beneficiari del contributo sono tenuti a:

- fornire, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del destinatario finale una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per le operazioni con un costo totale superiore a 500.000,00 €: esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate;
- per le operazioni con un costo totale inferiore o uguale a 500.000,00 €: esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il destinatario finale garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;

Nel portale della Regione Marche, all'indirizzo <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Per-i-beneficiari/Linee-guida-per-i-beneficiari-21-27> sono disponibili:

- A. le Linee guida per la comunicazione delle operazioni per i beneficiari dei fondi FESR e FSE+ 2014-2020. Queste forniscono indicazioni precise sugli obblighi in materia di comunicazione e visibilità;
- B. il Format per la creazione online di targhe, cartelle e poster.

Il destinatario finale del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati

e finanziati in ambito PR FESR.

Si richiederà inoltre ai potenziali destinatari finali di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti attraverso il portale www.europa.marche.it e le altre attività di comunicazione relative al PR FESR della regione Marche.

La Regione Marche fornisce assistenza ai beneficiari nell'attuazione degli obblighi di comunicazione scrivendo a europa@regione.marche.it.

Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Reg. (UE) 1060/2021, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (art. 49 par 3, 4 e 5).

14.2 - Obblighi connessi alla rendicontazione

Il destinatario finale deve:

- a) eseguire il pagamento dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00 previsto nel Modello di domanda di ammissione del destinatario finale;
- b) eseguire l'investimento entro i termini previsti all'articolo 7.1, conformemente al progetto approvato;
- c) produrre la rendicontazione finale di spesa entro i termini previsti all'articolo 12;
- d) garantire che le spese dichiarate siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell'operazione;
- e) dichiarare di non avere ricevuto aiuti incompatibili o di avere provveduto al loro rimborso secondo le normative nazionali e europee vigenti;
- f) conservare i documenti probatori delle spese sostenute, che possono consistere e/o essere conservati presso la sede del destinatario finale: l'impegno della conservazione documentale giustificativa di spesa relativa all'operazione di competenza è assicurato attraverso la compilazione da parte del beneficiario di una specifica dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, nell'ambito della presentazione del saldo finale. A titolo indicativo si riporta un esempio di testo della dichiarazione: "Il sottoscritto si obbliga a conservare i documenti giustificativi relativi all'operazione per almeno 5 anni dalla data di presentazione della documentazione inerente alla rendicontazione finale alla Regione Marche o ad altri Organismi gestori dell'intervento per conto della Regione";
- g) assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, nei casi di ispezione. In tali occasioni, il destinatario finale è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, degli eventuali Organismi Intermedi e dell'Autorità di Audit, e i funzionari autorizzati dell'Unione europea;
- h) assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all'operazione. Ove possibile, è, inoltre, preferibile il ricorso a fatturazione separata, specificatamente dedicata al progetto per il quale è stato concesso il

contributo;

- i) in caso di fatturazione elettronica, indicare il CUP, il titolo del progetto e il riferimento al programma sull'oggetto della fattura. In deroga al punto precedente, laddove non sia possibile utilizzare un sistema di fatturazione elettronica, si provvederà ad apporre timbro con estremi del progetto o in alternativa dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le spese rendicontate non siano state e/o non saranno utilizzate per ottenere altri finanziamenti pubblici. Si sottolinea l'importanza di fornire adeguata informazione ai beneficiari per quanto riguarda la corretta conservazione della documentazione di progetto sulla base di quanto previsto dall'art. 82 comma 1 del Reg. (UE) 1060/2011. Esso prevede che tale documentazione deve essere conservata al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.

14.3 - Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni

Ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2011 nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni: dovrà rimborsare il contributo fornito laddove, entro tre anni (salvo disposizioni più restrittive in materia di aiuti di Stato) dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora la cessazione di un'attività produttiva sia

causata da un fallimento non fraudolento.

14.4 - Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'amministrazione

Il destinatario finale deve:

1. comunicare eventuali variazioni riguardanti i dati indicati in sede di presentazione della domanda;
2. dare immediata comunicazione in caso di rinuncia al contributo;
3. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
4. comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali richieste di varianti e di eventuale proroga;
5. comunicare, se pertinente, il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per il progetto, quantificando gli indicatori fisici di realizzazione al momento di presentazione della domanda, nelle domande di rimborso, alla conclusione del progetto nonché dietro puntuale richiesta;
6. dare tempestiva comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali il Soggetto Gestore dovrà disporre (direttamente o indirettamente) i pagamenti dei contributi;
7. comunicare altri eventuali aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando;
8. fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti in relazione alla presente domanda di contributo;
9. comunicare eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa ed ogni altro elemento relativo all'intervento finanziato.

Art. 15 – Variazioni successive alla concessione della riassicurazione

I Confidi devono comunicare al Gestore, mediante specifica PEC, eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei destinatari finali di cui siano venuti a conoscenza. I Confidi devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sull'operazione riassicurata (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinunce, ecc).

Per quanto concerne le modificazioni in cui possono incorrere i finanziamenti nel periodo successivo all'erogazione, vige il principio cardine della tutela del fondo pubblico. Pertanto, a titolo esemplificativo, sono ammesse operazioni di trasferimento del finanziamento su altra ditta o persona fisica, ristrutturazione (allungamento del periodo di ammortamento, rimodulazione delle rate, ecc...).

Art. 16 – Cause di inefficacia e revoche

Cause di improcedibilità e di inefficacia della riassicurazione

1. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore le richieste di riassicurazione:
 - non presentate mediante la piattaforma on line;

- per le quali le integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti non pervengano al Gestore entro i termini previsti nel presente Regolamento;
 - nel caso in cui la medesima operazione finanziaria abbia beneficiato di altri aiuti di stato in forma di garanzia o controgaranzia incompatibili;
 - nel caso in cui sia stata presentata per conto di soggetti destinatari finali non in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'art. 5;
 - qualora siano concesse sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che risultino rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'intervento dello strumento finanziario, che il Confidi convenzionato avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.
2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della riassicurazione, il Gestore comunica, mediante PEC, ai Confidi richiedenti, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 3. Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia dell'intervento, gli interessati possono, mediante PEC, presentare al Gestore scritti difensivi, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive.
 4. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso e ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

Revoche delle agevolazioni

La revoca totale o parziale delle agevolazioni sarà deliberata nei casi in cui:

- a) sia stata deliberata dal Gestore l'inefficacia della riassicurazione;
- b) il destinatario finale abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) il destinatario finale non abbia eseguito l'iniziativa in conformità al progetto approvato nei contenuti e nelle finalità previste conformemente, salvo quanto previsto all'art. 8 punto 15 del presente regolamento;
- d) il destinatario finale non abbia provveduto a rendicontare al Confidi convenzionato le spese dell'intervento;
- e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa destinataria finale;
- f) in merito alla sola quota di contributo in c/interessi, si verifichi un'estinzione anticipata del finanziamento bancario sottostante o nel caso di revoca del finanziamento bancario sottostante per insolvenza dell'impresa stessa.

5. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, il Gestore, dopo aver ricevuto comunicazione da parte del Confidi convenzionato, effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
6. La procedura di revoca comporterà il recupero delle agevolazioni già erogate gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione all'impresa a quella di restituzione e la restituzione dell'importo dell'ESL corrispondente alla riassicurazione concessa in caso di inadempimento del destinatario finale.
7. A tal fine il Gestore, in attuazione della legge 4 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56, comunica al destinatario finale e al Confidi l'avvio del procedimento di revoca ed assegna ai destinatari finali e al Confidi un termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
8. Entro il predetto termine il destinatario finale o il Confidi possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it.
9. Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
10. Entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 9, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al destinatario finale e al Confidi convenzionato; in caso contrario procederà, con provvedimento motivato, con la revoca dell'agevolazione, della quale viene data comunicazione al destinatario finale e al Confidi convenzionato.

Art. 17 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione

In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il Confidi comunica il deterioramento della posizione al Soggetto gestore aggiornando il tracciato dati excel e trasmettendolo sulla piattaforma. Si può fare riferimento agli status di contenzioso rilevati dalla Banca, dal Confidi o da entrambi e, a seguito dell'aggiornamento dello status, l'importo dell'impegno del fondo rischi relativo alla posizione oggetto di segnalazione si considera acquisito.

In caso di escussione della garanzia di 1° grado, il Confidi, pena l'inefficacia della garanzia, deve richiedere l'intervento del Fondo entro 90 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca.

La richiesta di intervento del Fondo è inviata al Soggetto Gestore dal Confidi convenzionato tramite pec che contiene:

- indicazione degli estremi di identificazione del finanziamento ammesso alla riassicurazione (numero di protocollo della posizione comunicato dal Soggetto Gestore; nominativo dell'impresa);

- descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali esperite e da esperire dal Confidi convenzionato per il recupero del credito pena la decadenza della riassicurazione;
- indicazione della somma escussa dalla Banca e dell'ammontare dell'intervento del Fondo di Riassicurazione;
- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;

e con l'invio in allegato di:

- a) copia della richiesta iniziale del modello di domanda di ammissione del destinatario finale, corredata da un documento d'identità in corso di validità;
- b) copia della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
- c) copia della comunicazione di revoca della Banca;
- d) copia della contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
- e) documentazione comprovante almeno l'avvio delle azioni giudiziali/stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero, in caso di intervenuta definizione stragiudiziale della pendenza, copia di comunicazione della Banca in ordine ai termini transattivi proposti, riferiti all'intera esposizione debitoria derivata dal finanziamento garantito, e copia della relativa comunicazione di assenso alla transazione del Confidi;
- f) documentazione comprovante l'utilizzo del finanziamento bancario per le finalità indicate in sede di domanda di contributo da parte dell'impresa.

Il Soggetto Gestore può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. La documentazione deve essere inviata al Soggetto Gestore da parte del Confidi entro 15 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, pena l'inefficacia della garanzia.

Il Gestore comunica al Confidi convenzionato l'esito della richiesta di intervento del Fondo entro 30 giorni dalla data di ricezione ovvero di perfezionamento della stessa. In presenza di esito positivo della richiesta, l'intervento dello strumento finanziario di riassicurazione verrà autorizzato e liquidato sul conto corrente indicato dal Confidi come da Convenzione.

Art. 18 – Controlli

Il sistema dei controlli per la gestione Fondo finanziato in parte con risorse a valere sul Programma FESR Marche 2021-2027, è regolamentato dal Sistema di Gestione e Controllo (S.I.GE.CO.) del Programma Marche scaricabile dal link <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027/FESR-21-27/Documenti-amministrativi#Sistema-di-gestione-e-controllo>) per la parte relativa agli strumenti finanziari e dal documento denominato "Indirizzi per il Sistema dei Controlli e il conflitto di interessi nella Gestione degli Strumenti Finanziari", allegato 'D' al Contratto attuativo, nel quale sono definiti gli indirizzi e le attività da svolgere per i controlli e per la gestione del conflitto di interessi.

Il Soggetto Gestore consentirà ai soggetti e agli organismi che ne hanno diritto, le eventuali attività di ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione degli interventi, fornendo

informazioni, dati e documenti in suo possesso, come previsto dal punto 7) dell'articolo 23 dell'Accordo Quadro.

Il Soggetto Gestore si doterà di **un regolamento interno per i controlli documentali e in loco**, finalizzato a disciplinare le fasi di realizzazione dei controlli in loco e documentale, al fine di garantire una sana gestione finanziaria degli interventi agevolativi emessi dalla Regione Marche a favore del sistema economico marchigiano.

Il regolamento interno per i controlli documentali in loco del Soggetto Gestore, in linea con le previsioni regolamentari comunitarie e con le indicazioni operative fornite dall'Autorità di Gestione della Regione Marche, stabilisce le procedure, le modalità e gli strumenti con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- metodologia di campionamento che giustifica le operazioni campionate;
- analisi dei rischi;
- modalità di registrazione delle verifiche in loco presso i destinatari finali;
- utilizzo di check list;
- diagramma di flusso delle verifiche.

Art. 19 – Misure per garantire il monitoraggio nell'attuazione dello strumento finanziario

Il Confidi, con la sua organizzazione, assicurerà il rispetto delle normative applicate, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione, garantendo con il suo sistema di controlli interni il monitoraggio della gestione e dell'utilizzo dello strumento finanziario, consentendo l'accesso ai funzionari di qualsivoglia organismo o servizio deputato agli atti, documenti, report, etc. per la verifica della correttezza delle operazioni agevolate.

A tale scopo il Confidi trasmetterà periodicamente al RTI mezzo PEC all'indirizzo creditofuturomarche@legalmail.it una dettagliata relazione, così come definita dalla struttura responsabile del bando e di massima così strutturata:

- numero delle richieste di accesso alla misura;
- numero e importo delle garanzie concesse, nell'anno di riferimento, ai soggetti destinatari finali a valere sul fondo rischi, nonché l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno,
- numero e importo dei contributi in conto interessi e conto oneri dei confidi concessi e/o liquidati nel periodo di riferimento,
- numero e importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione dei soggetti destinatari finali a cui le perdite afferiscono;
- numero e importo delle sovvenzioni da recuperare e recuperate, qualora ricorrano le cause di revoca di cui all'Art.14;

- elenco cumulativo delle imprese destinatarie finali, con le principali informazioni anagrafiche e indicazione del premio di garanzia pagato dal destinatario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, determinato applicando il metodo nazionale di calcolo di cui all'aiuto N. 182/2010;
- operazioni di finanziamento sottese alle garanzie erogate (numerosità e importi), suddivise in operazioni di:
 1. attivo circolante,
 2. investimenti in attivi materiali e immateriali;
- evidenziazione dell'insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui al paragrafo 14;
- ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del Fondo Nuovo Credito – Sezione Investimenti e Liquidità 2026.

Per quanto non stabilito nel presente Regolamento e nel Contratto attuativo, valgono le previsioni dell'Accordo Quadro "Credito Futuro Marche".

Art. 20 – Informativa sulla privacy

Il soggetto Gestore in qualità di Responsabile del trattamento sulla base dell'Atto aggiuntivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, sottoscritto con la Regione Marche (Allegato B al Contratto attuativo), adempie agli obblighi derivanti dalla normativa sulla privacy, attivando tutte le procedure necessarie e idonee al rispetto della normativa anche nei confronti dei Confidi convenzionati e delle imprese destinatarie del Fondo.

Art. 21 – Allegati

- 1 - Domanda di agevolazione del destinatario finale
- 2 - Richiesta Convenzionamento Confidi a Fondo Investimenti e Liquidità 2026
- 3 - Schema di Convenzione Confidi

Si mettono a disposizione e rendono scaricabili dall'apposita sezione della piattaforma www.creditofuturomarche.it i seguenti documenti:

- File di calcolo ESL
- Tracciato dati (per la presentazione delle domande da parte del Confidi – art. 10 del Regolamento)
- Rendicontazione spese – Relazione Finale
- Rendicontazione spese – File riepilogo investimento
- Rendicontazione spese – Modello DNSH
- Loghi comunicazione fondi della Coesione 2021-2027 per i Confidi e le imprese